

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 26 febbraio 2016 — Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság**

**(Causa C-114/16)**

(2016/C 211/31)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Kúria

**Parti**

*Ricorrente:* Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

*Resistente:* Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 167, 168, 178 e 179 della direttiva IVA <sup>(1)</sup> debbano essere interpretati nel senso che l'amministrazione finanziaria è obbligata a riconoscere, in occasione di una verifica fiscale, il diritto a detrazione del soggetto passivo allorché quest'ultimo non abbia indicato nella dichiarazione l'imposta assolta a monte, ma disponga nondimeno di fatture redatte conformemente a detta direttiva e chieda durante la verifica che tale diritto a detrazione gli venga riconosciuto.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szolnoki Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 1° marzo 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség**

**(Causa C-129/16)**

(2016/C 211/32)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Szolnoki Közigazgatási és Munkügyi Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* Túrkevei Tejtermelő Kft.

*Convenuta:* Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le disposizioni della direttiva 2004/35/CE <sup>(1)</sup> sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ostino a una normativa nazionale che, spingendosi ben oltre il principio «chi inquina paga», consenta all'autorità amministrativa di protezione ambientale di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al proprietario, senza la necessità di accertare previamente, nel merito, la sussistenza del nesso causale tra la condotta di questo soggetto (società commerciale) e l'evento di contaminazione.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione e qualora, visto l'inquinamento atmosferico, non sia richiesta la riparazione del danno ambientale, se possa giustificarsi l'imposizione di un'ammenda per la tutela della qualità dell'aria, invocando le disposizioni più severe degli Stati membri consentite ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/35/CE e dell'articolo 193 TFUE, o se nemmeno tali disposizioni possano determinare l'imposizione di un'ammenda di natura meramente sanzionatoria al proprietario che non è responsabile dell'inquinamento.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 1° marzo 2016 — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**

**(Causa C-131/16)**

(2016/C 211/33)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Krajowa Izba Odwoławcza

**Parti**

*Ricorrenti:* Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik

*Resistente:* Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (<sup>1</sup>), debba essere interpretato nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice può essere tenuta ad invitare gli operatori economici i quali entro un determinato termine (ossia, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte) non hanno presentato «le dichiarazioni o i documenti» (nozione che comprende anche i campioni dell'oggetto dell'appalto) richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice, attestanti la conformità delle forniture, dei servizi o dei lavori offerti ai requisiti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice, o i quali hanno fornito «le dichiarazioni o i documenti» richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice inficiati da vizi, a presentare «le dichiarazioni o i documenti» (campioni) mancanti o corretti entro il termine supplementare stabilito, senza che sia previsto un divieto in forza del quale «le dichiarazioni o i documenti» (campioni) integrativi non possono modificare il contenuto dell'offerta.
- 2) Se l'articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, debba essere interpretato nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice può trattenere la cauzione dell'operatore economico qualora quest'ultimo, in risposta alla richiesta di integrazione rivoltagli dall'amministrazione aggiudicatrice, non abbia fornito «i documenti o le dichiarazioni» (campioni) attestanti la conformità delle forniture, dei servizi o dei lavori offerti ai requisiti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice, nell'ipotesi in cui tali integrazioni avrebbero comportato modifiche al contenuto dell'offerta o qualora esso non abbia acconsentito a che l'amministrazione aggiudicatrice modificasse l'offerta, il che ha reso impossibile selezionare l'offerta presentata dall'operatore economico come la più vantaggiosa.